

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5727 del 02/11/2023
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - MODIFICA SOSTANZIALE - DITTA "RACCORDI FORGIATI SRL". ATTIVITÀ: "FABBRICAZIONE DI TUBI, CONDOTTI, PROFILATI CAVI E RELATIVI ACCESSORI IN ACCIAIO" SVOLTA IN COMUNE DI ALTA VAL TIDONE (PC), LOC. LA CASETTA.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5855 del 30/10/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno due NOVEMBRE 2023 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - MODIFICA SOSTANZIALE - DITTA "RACCORDI FORGIATI SRL".

ATTIVITÀ: "FABBRICAZIONE DI TUBI, CONDOTTI, PROFILATI CAVI E RELATIVI ACCESSORI IN ACCIAIO" SVOLTA IN COMUNE DI ALTA VAL TIDONE (PC), LOC. LA CASETTA.

#### LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

##### Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";

il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);

l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;

il Decreto del Ministro dell'Ambiente 05 febbraio 1998 che prevede l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero;

il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

il D.M. 28 marzo 2018 n. 69 "*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'art. 184 ter, comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152*";

la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;

la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE";

la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenda Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009 e ss.mm.ii.;

la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2204 del 21/12/2015, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 11/4/2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 527 del 03/04/2023 con cui è stato adottato il PAIR 2030;

##### Richiamata:

- la Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 2251 del 04/05/2022, con cui è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal SUAP del Comune Alta Val Tidone con provvedimento conclusivo prot. n. 4824 del 13/06/2023, acquisito al prot. ARPAE n. 98190 del 14/06/2023, per l'attività di "fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori" svolta dalla ditta "RACCORDI FORGIATI SRL" (C.F. 01422090330- sede legale in Comune di Alta Val Tidone (PC),

Loc. Vascellino, Frazione Nibbiano), nello stabilimento ubicato in Comune di Alta Val Tidone (PC), Loc. La Casetta, Frazione Nibbiano, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 3, comma 1 lett. a), *autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006*, a n. 2 scarichi rispettivamente S1 di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi dell'art. 101, comma 7 - lettera e) del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. ed S2 costituito dall'unione di acque reflue domestiche con acque di prima pioggia, entrambi recapitanti nel corpo idrico superficiale "Torrente Tidone";
- art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per quanto attiene all'impatto acustico;

**Premesso che:**

- con nota trasmessa dal Suap del Comune di Alta Val Tidone prot. n. 6489 del 14/08/2023, acquisita al prot. ARPAE n. 154612 del 12/09/2023, è stata presentata dalla ditta "RACCORDI FORGIATI SRL" (C.F. 01422090330), con sede legale in Comune di Alta Val Tidone (PC), Loc. Vascellino, Frazione Nibbiano, l'istanza finalizzata all'ottenimento della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ex art. 4 del DPR 13 marzo 2013 n. 59, per l'attività di "fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori", svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Alta Val Tidone (PC), Loc. La Casetta, Frazione Nibbiano, relativamente ai seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*proseguimento senza modifiche*);
  - art. 3, comma 1 lett. a), *autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006*, per n. 2 scarichi S1 di acque industriali assimilate alle domestiche, ai sensi dell'art. 101, comma 7 - lettera e) del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed S2 costituito dall'unione di acque reflue domestiche con acque di prima pioggia, entrambi recapitanti nel corpo idrico superficiale "Torrente Tidone" (*modifica sostanziale per lo scarico S1*);
  - art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per quanto attiene all'impatto acustico (*proseguimento senza modifiche*);
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 166679 del 02/10/2023, la ditta ha trasmesso la documentazione volontaria (rettifica planimetria);
- con nota prot. n. 169579 del 06/10/2023 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90;

**Rilevato** che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice "scarichi", (rif. Attività n. 7 in data 24/10/2023 Sinadoc 32778/2023) risulta che:

- l'istanza di modifica sostanziale di AUA è stata avanzata in quanto la Ditta intende modificare lo scarico S1 che, oltre a convogliare in corpo idrico superficiale "Torrente Tidone" le acque reflue industriali assimilate alle domestiche provenienti dal troppo pieno posto a servizio del sistema di raffreddamento dei pezzi (dotato di ricircolo delle acque), le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici a servizio del vecchio fabbricato e le acque meteoriche provenienti dal dilavamento dei tetti del vecchio fabbricato, convoglierà anche le acque meteoriche derivanti dal dilavamento del nuovo piazzale impermeabilizzato posto a nord est adiacente al reparto forgia (avente una superficie pari a mq. 740), sul quale saranno stoccati raccordi in lavorazione; tali reflui saranno trattati da un nuovo impianto costituito da una vasca di sedimentazione, in quanto la Ditta dichiara che il materiale stoccato non risulta essere interessato da sostanze oleose; il punto di scarico S1 non verrà modificato;
- la ditta dichiara che lo scarico S2 non subirà modifiche rispetto a quanto autorizzato;
- pertanto, a seguito di tale modifica, dallo stabilimento originano n. 2 scarichi, entrambi recapitanti nel corpo idrico superficiale "Torrente Tidone", come di seguito classificati:
  - a) scarico S1 costituito dall'unione di:
    - acque di prima pioggia pioggia, generate dal dilavamento del nuovo piazzale posto a nord est adiacente al reparto forgia (avente una superficie pari a mq. 740) utilizzato per lo stoccaggio dei raccordi in lavorazione, trattate con un impianto di prima pioggia (monoblocco prefabbricato in C.A.) costituito da un pozzetto scolmatore e da un dissabbiatore statico (volume utile pari a 5,60 mc);
    - acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici del vecchio fabbricato) trattate da n° 4 fosse Imhoff;
    - acque reflue industriali assimilate alle domestiche (ai sensi dell'art. 101, comma 7 - lettera e), del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.) derivanti dal troppo pieno di emergenza posto a servizio della torre di raffreddamento;I suddetti reflui, prima di immettersi nel corpo idrico recettore, sono convogliati ad un disoleatore atto a trattenere eventuali sversamenti accidentali di sostanze oleose;

b) scarico S2 costituito dall'unione di:

- acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici del capannone di recente costruzione) trattate mediante un sistema (dimensionato per 11 A.E.) costituito da una fossa Imhoff, un degrassatore ed un filtro percolatore anaerobico;
- acque di prima pioggia, generate dal dilavamento del piazzale scoperto posto a nord-ovest dello stabilimento (avente una superficie di mq. 2000) utilizzato per lo stoccaggio di materiale in lavorazione, trattate con un impianto di prima pioggia, costituito da un pozzetto scolmatore, da una vasca di accumulo (volume utile pari a 12,5 mc.), da un deoliatore statico (volume utile pari a 2,53 mc.) e da un pozzetto con filtro oleoassorbente;
- il pozzetto di prelievo fiscale per lo scarico S1 è ubicato immediatamente a valle dell'impianto di trattamento (vasca di sedimentazione) delle acque di prima pioggia ed è individuato come "pozzetto di prelievo fiscale" con la sigla "PI" nella "Planimetria rete idrica di scarico -Tavola 2 – Settembre 2023", trasmessa con nota di rettifica pervenuta in data 02/10/2023;
- il pozzetto di prelievo fiscale per lo scarico S2 è ubicato immediatamente a valle dell'impianto di prima pioggia ed è individuato come "pozzetto d'ispezione impianto di 1^ pioggia" nella "Planimetria rete idrica di scarico -Tavola 2 – Settembre 2023", trasmessa con nota di rettifica pervenuta in data 02/10/2023;

#### Considerato che:

- con nota prot. n. 171682 del 10/10/2023 è stata richiesta la relazione tecnica al Servizio Territoriale di ARPAE - Distretto di Piacenza e Castel San Giovanni, ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativamente allo scarico S1, costituito dall'unione di acque di prima pioggia, acque reflue domestiche ed acque reflue industriali assimilate alle domestiche, recapitante nel corpo idrico superficiale "Torrente Tidone";
- con nota prot. n. 179013 del 20/10/2022 è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Servizio Territoriale di ARPAE, al rilascio di autorizzazione per lo scarico S1, con prescrizioni;

**Ritenuto**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta in oggetto;

**Richiamati** gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

**Dato atto** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**Dichiarato** che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Su proposta della Responsabile del procedimento;

#### DETERMINA

per quanto indicato in narrativa

**1. di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale -modifica sostanziale della Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 2251 del 04/05/2022- in favore della ditta "RACCORDI FORGIATI SRL" (C.F. 01422090330), con sede legale in Comune di Alta Val Tidone (PC), Loc. Vascellino, Frazione Nibbiano, per l'attività di "fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori", svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Alta Val Tidone (PC), Loc. La Casetta, Frazione Nibbiano, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 3, comma 1 lett. a), *autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006*, a n. 2 scarichi rispettivamente S1 costituito dall'unione di acque di prima pioggia, acque reflue domestiche ed acque reflue industriali assimilate alle domestiche (ai sensi dell'art. 101, comma 7 - lettera e) del D. Lgs. n° 152/2006) ed S2 costituito dall'unione di acque reflue domestiche con acque di prima pioggia, entrambi recapitanti nel corpo idrico superficiale "Torrente Tidone";
- art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per quanto attiene all'impatto acustico;

**2. di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

#### EMISSIONE N. E1 verniciatura ad immersione

Portata massima	20000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	7	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/ Nm <sup>3</sup>
Sistema di abbattimento:	-	

#### **EMISSIONE N. E2 impianto granigliatura**

Portata massima	15000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	7	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/ Nm <sup>3</sup>
Sistema di abbattimento:	FT	

#### **EMISSIONE N. E3 impianto aspirazione molatura**

Portata massima	30000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	7	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/ Nm <sup>3</sup>
Sistema di abbattimento:	FT	

#### **EMISSIONE N. E4 impianto aspirazione rifilatura 1**

Portata massima	8000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	7	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/ Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	20	mg/ Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	5	mg/ Nm <sup>3</sup>
Sistema di abbattimento:	-	

#### **EMISSIONE N. E5 impianto aspirazione rifilatura 2**

Portata massima	8000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	7	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/ Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	20	mg/ Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	5	mg/ Nm <sup>3</sup>
Sistema di abbattimento:	-	

#### **EMISSIONE N. E6 impianto aspirazione taglio tubi**

Portata massima	6000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	7	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/ Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	20	mg/ Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	5	mg/ Nm <sup>3</sup>
Sistema di abbattimento:	FT	

#### **EMISSIONE N. E7 forno trattamento 1 a metano pot. 1160 kW**

Portata massima	5000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	7	M

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5 mg/ Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/ Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/ Nm <sup>3</sup>
Sistema di abbattimento:	-

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

**EMISSIONE N. E8 forno trattamento 2 a metano pot. 685 kW**

Portata massima	5500 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	7 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5 mg/ Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/ Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/ Nm <sup>3</sup>
Sistema di abbattimento:	-

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

**EMISSIONE N. E9 forno trattamento 3 a metano pot. 400 kW**

Portata massima	3000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	7 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5 mg/ Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/ Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/ Nm <sup>3</sup>
Sistema di abbattimento:	-

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

**EMISSIONE N. E10 forno forgiatura 1 a metano pot. 1295 kW**

Portata massima	6000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	7 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5 mg/ Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/ Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/ Nm <sup>3</sup>
Sistema di abbattimento:	-

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

**EMISSIONE N. E11 forno forgiatura 2 a metano pot. 685 kW**

Portata massima	4000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	7 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5 mg/ Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/ Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/ Nm <sup>3</sup>
Sistema di abbattimento:	-

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

**EMISSIONE N. E12 forno forgiatura 3 a metano pot. 515 kW**

Portata massima	3000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	7 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5 mg/ Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/ Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/ Nm <sup>3</sup>

Sistema di abbattimento: -

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

**EMISSIONE N. E13 forno forgiatura 4 a metano pot. 340 kW**

Portata massima	4000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	7	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/ Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350	mg/ Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/ Nm <sup>3</sup>

Sistema di abbattimento: -

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

**EMISSIONE N. E14 forno forgiatura 5 a metano pot. 340 kW**

Portata massima	3000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	7	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/ Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350	mg/ Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/ Nm <sup>3</sup>

Sistema di abbattimento: -

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

**EMISSIONE N. E15 forno forgiatura 6 a metano pot. 340 kW**

Portata massima	3000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	7	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/ Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350	mg/ Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/ Nm <sup>3</sup>

Sistema di abbattimento: -

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

**EMISSIONE N. E16 forno forgiatura 7 a metano pot. 340 kW**

Portata massima	3000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	7	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/ Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350	mg/ Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/ Nm <sup>3</sup>

Sistema di abbattimento: -

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

**EMISSIONE N. E17 forno forgiatura 8 a metano pot. 525 kW**

Portata massima	4000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	7	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/ Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350	mg/ Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/ Nm <sup>3</sup>

Sistema di abbattimento: -

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

**EMISSIONE N. E18 forno forgiatura 9 a metano pot. 590 kW**

Portata massima	4000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	7	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/ Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350	mg/ Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/ Nm <sup>3</sup>
Sistema di abbattimento:	-	

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

#### **EMISSIONE N. E19 impianto verniciatura ad immersione**

Portata massima	16000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	7	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/ Nm <sup>3</sup>
Sistema di abbattimento:	-	

#### **EMISSIONE N. E20 forno forgiatura 10 a metano pot. 1392 kW**

Portata massima	6000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	7	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/ Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350	mg/ Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/ Nm <sup>3</sup>
Sistema di abbattimento:	-	

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

#### **EMISSIONE N. E21 impianto aspirazione fumi presse di forgia**

Portata massima	4500	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	7	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/ Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	20	mg/ Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	5	mg/ Nm <sup>3</sup>
Sistema di abbattimento:	-	

#### **EMISSIONE N. E22 impianto aspirazione rifilatura**

Portata massima	7200	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	7	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/ Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	20	mg/ Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	5	mg/ Nm <sup>3</sup>
Sistema di abbattimento:	FT	

#### **EMISSIONE N. E23 forno TRATTAMENTO 4 A METANO pot. 2888 kW**

Portata massima	6000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	7	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/ Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350	mg/ Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/ Nm <sup>3</sup>
Sistema di abbattimento:	-	

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

**EMISSIONE N. E24 impianto aspirazione rifilatura**

Portata massima	14000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	7	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/ Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	20	mg/ Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	5	mg/ Nm <sup>3</sup>
Sistema di abbattimento:	FT	

**EMISSIONE N. E25 impianto aspirazione molatura**

Portata massima	24000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	7	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/ Nm <sup>3</sup>
Sistema di abbattimento:	FT	

**EMISSIONE N. E26 granigliatura**

Portata massima	13000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	7	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/ Nm <sup>3</sup>
Sistema di abbattimento:	FT	

**EMISSIONE N. E27 forno forgiatura 11 a metano pot. 1200 kW**

Portata massima	6000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	7	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/ Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350	mg/ Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/ Nm <sup>3</sup>
Sistema di abbattimento:	-	

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

**EMISSIONE N. E28 forno forgiatura 12 a metano pot. 1200 kW**

Portata massima	6000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	7	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/ Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350	mg/ Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/ Nm <sup>3</sup>
Sistema di abbattimento:	-	

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

**EMISSIONE N. E29 impianto granigliatura**

Portata massima	20500	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	7	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/ Nm <sup>3</sup>
Sistema di abbattimento:	FT	

**EMISSIONE N. E30 collaudo con liquidi penetranti**

Portata massima	2500 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	saltuaria
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	7 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	3 mg/ Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/ Nm <sup>3</sup>
Sistema di abbattimento:	-

**EMISSIONE N. E31 collaudo con liquidi penetranti**

Portata massima	2500 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	saltuaria
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	7 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	3 mg/ Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/ Nm <sup>3</sup>
Sistema di abbattimento:	-

**EMISSIONE N. E32 saldatura**

Portata massima	2000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	saltuaria
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	7 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/ Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5 mg/ Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	10 mg/ Nm <sup>3</sup>
Sistema di abbattimento:	-

**EMISSIONE N. E33 torre evaporativa****EMISSIONE N. E34 torre evaporativa****EMISSIONE N. E35 torre evaporativa****EMISSIONE N. E36 pulvapor a gasolio pot. 3 kW – scarsamente rilevante art. 272 comma 1**

- a) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di prevenire o limitare l'insorgersi e il diffondersi di emissioni diffuse; in particolare le postazioni di saldatura debbano garantire una velocità di cattura di 0,5 m/sec;
- b) per gli impianti asserviti da sistemi di aspirazione collettiva la portata deve essere quella strettamente necessaria al fine di evitare la diluizione degli inquinanti;
- c) fermo restando il rispetto dei limiti fissati per E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E20, E23, E27 ed E28, il gestore può non effettuare monitoraggi a tali camini essendo utilizzato, come combustibile, gas naturale (cd. Metano);
- d) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione stabiliti per E1, E19, E30, E31 ed E32 e quanto disposto al punto ee), il gestore non è tenuto ad effettuare monitoraggi periodici a dette emissioni;
- e) i camini di emissione, ad esclusione di E33, E34, E35 ed E36, devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica ed essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- f) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O<sub>2</sub> ove previsto;
- g) per la verifica del rispetto dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
  - o **portata volumetrica, temperatura e pressione** di emissione: UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);

- **umidità** - vapore acqueo (H<sub>2</sub>O): UNI EN 14790:2017
  - **polveri**: UNI EN 13284-1:2017 o UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici);
  - **ossidi di azoto**: UNI EN 14792:2017, ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1), ISO 10849 (metodo di misura automatico) o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);
  - **monossido di carbonio**: UNI EN 15058:2017, ISO 12039:2019 oppure Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.);
  - **ossidi di zolfo**: UNI EN 14791:2017, UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici), ISTISAN 98/02 d.m. 25/08/2000 all.1;
  - **Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)**: UNI EN 12619:2013;
- h) per i parametri/inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
  - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dei parametri/inquinanti riportati;
- i) ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpae di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;
- j) la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare devono essere eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva deve essere comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata va confrontata con il valore limite di emissione nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla compromissione del campione ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e sottostima dello stesso. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi, fatte salve ulteriori specifiche prescrizioni normative;
- k) i risultati analitici dei monitoraggi devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
- l) il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;
- m) le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
- n) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni E2, E3, E4, E5, E6, E19, E21, E23, E24, E25, E26 ed E29 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- o) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dal ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni devono essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- p) qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato degli impianti da cui si originano, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare al ST di Arpae di Piacenza l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli monitoraggi. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per il gestore di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- dare preventiva comunicazione, al ST di Arpae di Piacenza della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
  - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
  - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione;
- q) i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfette condizioni e le operazioni di manutenzione e sostituzione degli stessi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dal ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti;
- r) ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06;
- s) le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 (entro le otto ore successive), indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
- t) il gestore non deve superare un consumo medio giornaliero di di liquidi penetranti pari a 1 kg/d, per un consumo annuo massimo di 220 kg;
- u) il gestore non deve superare un consumo annuo massimo di filo per saldatura pari a 25 kg;
- v) il gestore non deve superare un consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti all'acqua pari a 80 kg/giorno per un input annuo di COV pari a 2835 kg. Il consumo medio giornaliero va calcolato sulla base dei giorni di effettivo utilizzo di tali prodotti, desumibili dal registro di cui al successivo punto x);
- w) devono essere impiegati solo prodotti vernicianti con contenuto di cosolvente organico non superiore al 20% in massa della fase solvente;
- x) le ore di funzionamento degli impianti di verniciatura (emissioni E1 ed E19), i consumi giornalieri dei prodotti vernicianti e diluenti utilizzati, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza giornaliera, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura del ST di Arpae di Piacenza e firmate dal gestore dello stabilimento, a disposizione dei competenti organi di controllo;
- y) le ore di funzionamento degli impianti di cui alle emissioni E30 ed E31, i consumi giornalieri dei liquidi penetranti, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura del ST di Arpae di Piacenza e firmate dal gestore dello stabilimento, a disposizione dei competenti organi di controllo;
- z) i consumi annui del prodotto per saldatura, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza annuale, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura del ST di Arpae di Piacenza e firmate dal gestore dello stabilimento, a disposizione dei competenti organi di controllo;
- aa) entro il 28 febbraio di ogni anno deve essere predisposta una relazione annua sui consumi delle materie prime contenenti COV e sui rifiuti prodotti contenenti COV, sull'input di COV ed evidenziante una stima dell'emissione annua totale di COV dell'intero stabilimento riferita all'anno precedente; tale relazione deve essere tenuta a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- bb) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti nuovi **non può superare 60 giorni**;
- cc) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti nuovi al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- dd) qualora il periodo tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime non coincida con quella sopra indicata, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

ee) **entro trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime, il gestore dovrà comunicare al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ai seguenti monitoraggi miranti alla verifica del rispetto dei limiti imposti:

- **almeno tre monitoraggi** di E29, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, effettuati in tre giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;
- **almeno un monitoraggio** di E30, E31 ed E32 effettuato possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose;

**3. di impartire** per lo scarico S1, costituito dall'unione di acque reflue domestiche, industriali assimilate alle domestiche e acque di prima pioggia, avente recapito nel corpo idrico superficiale "Torrente Tidone", le seguenti **prescrizioni**:

a) lo scarico deve rispettare nel pozzetto di prelievo fiscale (come indicato in premessa) i limiti (per gli scarichi in acque superficiali) di cui alla tab. 3, all. n. 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 s.m.i. per i seguenti parametri: Solidi Sospesi Totali, C.O.D. e Idrocarburi Totali;

b) tutti i pozzetti d'ispezione posti sulla rete di raccolta delle acque di scarico, compresi quelli atti ai prelievi di legge, devono essere sempre accessibili. In particolare i pozzetti di prelievo fiscale devono essere di tipo regolamentare e tale da consentire un'agevole e corretto campionamento per caduta delle acque reflue da parte dell'Autorità competente;

c) le aree interessate dagli impianti di trattamento delle acque di prima pioggia e delle acque reflue domestiche devono essere mantenute costantemente sgombre e facilmente ispezionabili;

d) deve essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dei sistemi di trattamento, prevedendo, oltre alle operazioni di ordinaria manutenzione, controlli periodici tecnico-funzionali che ne attestino l'efficienza. In particolare, al fine di mantenere una corretta efficienza depurativa, dovranno essere asportati periodicamente i fanghi delle fosse Imhoff, così come i fanghi e gli oli provenienti dal sistema di trattamento delle acque di prima pioggia e dovranno essere puliti con regolarità i filtri a coalescenza. Parimenti dovranno essere effettuate regolarmente le necessarie operazioni di svuotamento e controlavaggio del filtro percolatore e del pozzetto degrassatore. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria agli impianti di trattamento e alla rete fognaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità competente;

e) le condotte interne allo stabilimento, atte al convogliamento delle acque reflue, devono essere periodicamente controllate e mantenute in buona efficienza effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia delle stesse e dei pozzetti di ispezione;

f) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non deve creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso;

g) le zone di piazzale scoperte non afferenti al sistema di trattamento delle acque reflue di prima pioggia non devono essere in alcun modo interessate né da attività lavorative né da deposito di materie prime, materiali già lavorati o rifiuti che possano rilasciare, anche accidentalmente, sostanze inquinanti o in assenza di presidi che ne contengano lo sversamento;

h) i volumi di acque reflue da depurare avviati agli impianti di trattamento non devono in alcun caso risultare superiori alla massima potenzialità depurativa prevista per gli stessi;

i) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime e la qualità dello scarico, ovvero malfunzionamenti o disservizi agli impianti di trattamento delle acque o alla rete fognaria, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) all'ARPAE (SAC e ST) e al Comune di Alta Val Tidone, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;

j) dovrà essere preventivamente comunicata, all'ARPAE (SAC e ST) e al Comune di Alta Val Tidone, ogni eventuale modifica all'impianto di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

**4. di impartire** per lo scarico S2, costituito dall'unione di acque reflue domestiche con acque di prima pioggia, avente recapito nel corpo idrico superficiale "Torrente Tidone" le seguenti **prescrizioni**:

a) lo scarico di acque di prima pioggia deve rispettare nel pozzetto di prelievo fiscale (come indicato in premessa) i limiti (per gli scarichi in acque superficiali) di cui alla tab. 3, all. n. 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 s.m.i. per i seguenti parametri: Solidi Sospesi Totali, C.O.D. e Idrocarburi Totali;

b) prima dell'attivazione dello scarico delle acque di prima pioggia, l'impianto di disoleazione dovrà essere dotato di un sistema di avvertimento automatico di riempimento e corredato di un dispositivo di otturatore automatico (atto ad impedire la fuoriuscita degli oli in caso di eccesso di accumulo). Dell'avvenuta installazione dovrà esserne data comunicazione scritta ad ARPAE (SAC e ST), allegando la relativa scheda tecnica e documentazione

fotografica attestante l'avvenuta installazione;

c) tutti i pozzetti d'ispezione posti sulla rete di raccolta delle acque di scarico, compresi quelli atti ai prelievi di legge, devono essere sempre accessibili. In particolare i pozzetti di prelievo fiscale devono essere di tipo regolamentare e tali da consentire un agevole e corretto campionamento per caduta delle acque reflue da parte dell'Autorità competente;

d) le aree interessate dagli impianti di trattamento delle acque di prima pioggia e delle acque reflue domestiche devono essere mantenute costantemente sgombre e facilmente ispezionabili;

e) la rete fognaria deve essere mantenuta in perfetta efficienza effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia delle condotte e dei pozzetti di ispezione; si dovrà provvedere, pertanto, con opportuna frequenza allo svuotamento dei materiali sedimentati;

f) deve essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento, prevedendo, oltre alle operazioni di ordinaria manutenzione, controlli periodici tecnico-funzionali che ne attestino l'efficienza. In particolare, periodicamente, dovranno essere asportati i fanghi dalla fossa Imhoff, i fanghi e gli oli provenienti dal sistema di trattamento delle acque di prima pioggia; inoltre dovranno essere puliti con regolarità i filtri a coalescenza e dovranno essere effettuate regolarmente le necessarie operazioni di svuotamento e controlavaggio del filtro percolatore e del pozzetto degrassatore. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;

g) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nelle medesime condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso;

h) le zone di piazzale scoperte non afferenti al sistema di trattamento delle acque reflue di prima pioggia non dovranno essere in alcun modo interessate né da attività lavorative né da deposito di materie prime, materiali già lavorati o rifiuti che possano rilasciare, anche accidentalmente, sostanze inquinanti o in assenza di presidi che ne contengano lo sversamento;

i) i volumi di acque reflue da depurare avviati agli impianti di trattamento non dovranno in alcun caso risultare superiori alla massima potenzialità depurativa prevista per gli stessi;

j) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dei sistemi di trattamento o avaria alle condotte fognarie dello stabilimento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Alta Val Tidone e all'ARPAE (SAC e ST), indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui alla precedente lettera a) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;

k) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Alta Val Tidone e all'ARPAE (SAC e ST) ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione degli impianti di trattamento rispetto a quanto agli atti;

#### **5. di fare salvo che:**

- il gestore deve tenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 830/2015;
- in considerazione della prevista installazione di 3 nuove torri evaporative, deve essere ottemperato quanto previsto dalla D.G.R. 828/2017 "Linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della Legionellosi";
- i fanghi, gli oli, i filtri esausti e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di depurazione o delle condotte fognarie dello stabilimento/insediamento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;

**6. di dare atto che**, in applicazione delle indicazioni operative di cui alla nota della Regione Emilia-Romagna prot. n. 2021/0613264, è competenza del Suap la verifica della documentazione antimafia di cui agli artt. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del provvedimento conclusivo ex art. 2 del DPR 59/2013;

#### **7. di dare atto altresì che:**

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Alta Val Tidone per il rilascio del provvedimento conclusivo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il titolo abilitativo di "AUA", di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori

nell'ambito dei luoghi di lavoro;

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del provvedimento conclusivo da parte del Suap del Comune di Alta Val Tidone;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

**Si rende noto che:**

- la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 8 del 31/01/2023 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 2 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

**AVVERSO** al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente  
Dott.ssa Anna Callegari  
Documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**